



Delibera **N. 2**

# COMUNE DI CESSALTO

## PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE

Numero 2 del 30-01-23

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227 E 228, DELLA LEGGE 29/12/2022, N. 197**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco, si è riunito, in seduta a porte aperte, il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>CROSATO EMANUELE</b>	<b>P</b>	<b>HOXHA XHUMOJE</b>	<b>P</b>
<b>CODELLO DAVIDE</b>	<b>P</b>	<b>MOMESSO MARTINA</b>	<b>P</b>
<b>SEGATO FLAVIO</b>	<b>P</b>	<b>CORVEZZO DAVID</b>	<b>A</b>
<b>MENEGHEL SILVIA</b>	<b>P</b>	<b>RONCHESE SONIA</b>	<b>A</b>
<b>CAMPAGNER MICHELE</b>	<b>P</b>	<b>DE FAVERI MARZIA</b>	<b>P</b>
<b>FEDRIGO NICOLA</b>	<b>P</b>	<b>DI DONATO PASQUALE</b>	<b>P</b>
<b>GOTTARDI SILVIA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. **11** e assenti n. **2**.

Assume la presidenza il Sig. CROSATO EMANUELE in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale FORLIN LUIGIA MARIA.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile | S

Udita la relazione del Vice Sindaco.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec:comma229@pec.agenzia.riscossione.gov.it

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

Ritenuto che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare,

attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

Visto che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 193.283,63, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 32.886,86;

Considerato che l'ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Ritenuto infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione del ristretto termine per la comunicazione del provvedimento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti 11

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 0

## **DELIBERA**

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2, con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti 11

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 0

La seduta termina alle ore 18,40.

---

<b>Parere regolarità tecnica</b>	Il Resp. di Servizio Emanuele Crosato	Favorevole	26-01-2023
<b>Parere regolarità contabile</b>	Il Resp. di Servizio Emanuele Crosato	Favorevole	26-01-2023

---

Il Segretario Comunale  
FORLIN LUIGIA MARIA  
*firmato digitalmente*

Il Presidente  
CROSATO EMANUELE  
*firmato digitalmente*

---

La suesesa delibera, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs 267/2000 viene pubblicata il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Cessalto, li

L'Istruttore Amministrativo  
Dott.ssa DEFENDI PAOLA  
*firmato digitalmente*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA nei termini di cui all'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.

Cessalto, li

L'Istruttore Amministrativo  
Dott.ssa DEFENDI PAOLA  
*firmato digitalmente*

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.